



COMUNE di ZERMEGHEDO

REGOLAMENTO
per la FRUIZIONE
dell'AREA
SGAMBAMENTO CANI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.22 del 16.09.2020

INDICE GENERALE

Art.1 Oggetto del Regolamento, finalità e principi generali

Art.2 Definizioni

Art.3 Individuazione delle aree per sgambamento

Art.4 Ambito d'applicazione

Art.5 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

Art.6 Oneri, obblighi e facoltà del Comune

Art.7 Apertura dell'area

Art.8 Attività di vigilanza e sanzioni

Art.9 Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del Regolamento, finalità e principi generali

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Può usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina.

Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Nell'ambito del territorio comunale, il Comune ha individuato un'area verde attrezzata, destinata all'attività motoria dei cani, contrassegnata da appositi cartelli e delimitata da recinzione, dotata di fontanelle per l'acqua, di raccoglitori per rifiuti, dove i cani possono essere lasciati liberi di sgambare.

Art. 2

Definizioni

Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "*Area di sgambamento per cani*" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conducente e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.

Possessore/conducente: persona fisica, che a qualsiasi titolo abbia in custodia e conduca uno o più cani nell'area di sgambamento e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

Art. 3

Individuazione delle aree per sgambamento

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione comunale, debitamente attrezzate, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

Art. 4

Ambito d'applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

Art. 5

Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. I possessori/conduuttori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. Possono accedervi solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all'anagrafe canina della regione di residenza, pertanto in possesso di microchip.
3. È vietato al possessore/conduuttore accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che comunque si siano dimostrati aggressivi o pericolosi.
4. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane, valutando il comportamento degli altri animali presenti.
5. Il conduuttore deve comunque avere sempre con sé museruola e guinzaglio e intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente

che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dell'animale stesso.

6. I possessori/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché non si verificano casi di incompatibilità comportamentali.
7. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei possessori/conduuttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/conduuttori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c) ricoprire le buche scavate dal proprio cane.
8. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
9. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente al possessore/conduuttore e al suo cane.
10. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti.
11. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 5 (cinque) cani tra loro compatibili in accordo unanime tra i proprietari/detentori, cioè con comprovata conoscenza di comportamento amichevole fra i cani; qualora nell'area di sgambamento vi siano 5 (cinque) utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.
12. I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un adulto che se ne assuma la completa responsabilità e se nell'area è presente solamente il proprio cane.
13. I maggiori di 16 anni possono invece condurre il proprio cane non accompagnati dai genitori anche se nell'area sono presenti altri cani non di loro proprietà.
14. E' vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
15. E' vietato l'accesso ai cani femmina in periodo riproduttivo (calore) ovvero per i cani maschi particolarmente eccitabili.
16. È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale 03.03.2009.
17. E' vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità

delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa da parte di tutti.

18. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
19. E' vietato altresì ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
20. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
21. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
22. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura pattini e similari ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici comunali.
23. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale (Ufficio Tecnico o Polizia locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.

Le disposizioni di cui all'art. 5 comma 7, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, né ai cani in servizio di Pubblica Sicurezza e Protezione Civile.

Art. 6

Oneri, obblighi e facoltà del Comune

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:

- 1) recinzione dell'area con impiego di paletti in metallo e rete metallica plastificata avente un'altezza minima di 180 cm;
- 2) cancelletto pedonale, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) eventuale cancello carrabile in rete metallica plastificata per permettere l'accesso ai mezzi di servizio, dotato di serratura o catena con lucchetto;
- 4) fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;

- 5) presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 6) installazione di cartello nei pressi del cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante alcune regole fondamentali del presente regolamento e gli estremi dello stesso.

Al Comune compete inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

In particolare il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità, alla pulizia, allo sfalcio dell'erba, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare eventuale tariffa annuale (da stabile con Delibera di Giunta Comunale) ai fruitori dell'area.

Art. 7

Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta negli orari stabiliti, resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.

All'ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento, le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno e l'indicazione che chiunque accede all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e le regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
2. Accetta incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
3. Risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.

Art. 8

Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'ULSS 8 Berica svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.
5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.

